



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

(Prov. Di Perugia)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019**

1 Relazione sulla gestione

1.1	Introduzione.....	
1.2	Elenco degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica	
1.3	Area di consolidamento	
1.4	Prospetto di riepilogo di CE.....	
1.5	Prospetto di riepilogo di SP	
1.6	Finalità del bilancio consolidato	
1.7	Fatti di rilievo avvenuti dopo il bilancio consolidato	

2 Nota integrativa

2.1	Introduzione.....	
2.2	Presupposti normativi e di prassi	
2.3	Percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo	
2.4	Criteri di valutazione applicati	
2.5	Variazioni rispetto all'anno precedente	
2.6	Le operazioni infragruppo.....	
2.7	Patrimonio Netto	
2.8	Crediti e debiti superiori ai cinque anni.....	
2.9	Ratei e risconti	
2.10	Proventi Interessi e Altri oneri finanziari	
2.11	Gestione straordinaria.....	
2.12	Compensi di amministratori e sindaci	

I Relazione sulla gestione

1.1 Introduzione

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti, aziende e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non hanno questo obbligo;
- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11 bis - 11 quinquies e dall’allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D. Lgs. 118/2011, sono:

- 1 **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività,

delle passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

- 2 **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- 3 **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato presenta una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte” prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione

C) Proventi ed oneri finanziari

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte

Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando quelli/e che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Come stabilito nell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 -ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che

svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento deN'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate daN'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

La presente Relazione costituisce, unitamente alla Nota Integrativa, allegato al bilancio consolidato.

La Relazione sulla Gestione si compone di una prima parte relativa all'elenco degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e alla loro descrizione; nell'ambito di tale elenco viene poi definita l'area di consolidamento e rappresentate le ragioni a supporto delle scelte fatte. Dopodiché, viene fornita la rappresentazione del conto economico dell'ente capogruppo, delle rettifiche di consolidamento e del conto economico consolidato, sia a livello di macro-aggregati che a livello dettagliato di singoli conti e si entra nel dettaglio dell'incidenza dei ricavi della capogruppo sul totale dei ricavi dei singoli soggetti componenti del gruppo, delle spese di personale dei singoli soggetti e di eventuali perdite ripianate dall'ente capogruppo attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie negli ultimi tre anni. Analogamente viene fornita la rappresentazione dello stato patrimoniale dell'ente capogruppo, delle rettifiche di consolidamento e dello stato patrimoniale consolidato, e l'incidenza percentuale delle singole voci patrimoniali del bilancio consolidato. Infine, il capitolo si conclude con un paragrafo dedicato alla descrizione delle finalità del bilancio consolidato ed un paragrafo dedicato alla descrizione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

1.2 Elenco degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 111 del 20/09/2018, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";

- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato. Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e dopo la chiusura dell'esercizio 2019.

Alla luce dei principi previsti dalla legge, gli enti componenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica**", oltre all'ente capogruppo, aggiornati sono i seguenti (primo elenco):

Organismo o Società	Tipologia	Esclusione o Inclusione	Motivo / Metodo di consolidamento
VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.	Società Partecipata	Incluso	Società in House che svolge servizi per l'Ente: servizio igiene e servizio idrico. Metodo di consolidamento proporzionale 0,574%.
UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.	Società Partecipata	Incluso	Società in House che svolge servizi per l'Ente. Metodo di consolidamento proporzionale 0,000073%.
AURI L.R 11/2013	Organismo partecipato	Incluso	L'Ente ha acquisito la maggior parte delle funzioni svolte dall'ATI 3. Metodo di consolidamento proporzionale 0,69%.
Sistema Territoriale Turistico	Organismo partecipato	Escluso	Irrelevanza per incidenza del bilancio inferiore al 10% di quello comunale e perché non svolge servizi affidati direttamente dall'Ente.

Per maggiore chiarezza, nella tabella successiva si riporta l'elenco delle società, enti, organismi controllati/partecipati con l'indicazione dei motivi in base ai quali l'Ente capogruppo ha escluso dall'area di consolidamento gli stessi organismi:

Ente/Società	Motivi esclusione dal GAP
Ambito Territoriale Integrato 3	CESSATA ATTIVITA' dal 01/04/2019
SOCIETÀ' IGIENE AMBIENTALE s.p.a.	Cessione quote DGC n.9 del 25/01/2018

1.3 Area di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo.
- patrimonio netto (In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti).
- totale dei ricavi caratteristici. (La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".)

A partire dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, occorrerà anche calcolare la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata se non affidataria diretta di servizi.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

Pertanto, viste le motivazioni di esclusione o inclusione riportate nel precedente elenco, gli enti e le società che vengono inclusi nel Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2019, a seguito delle opportune analisi sono:

Ente o Società	Tipologia	Percentuale	Metodo consolidamento
AURI L.R 11/2013	Ente strumentale partecipato	0,69%	Proporzionale
UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.	Società partecipata	0,000073	Proporzionale
VUS S.p.A.	Società partecipata	0,574	Proporzionale con consolidamento dati del Gruppo VUS

Nel presente elaborato è stato considerato, come da normativa, il bilancio di VUS GRUPPO che consolida al suo interno il bilancio di Valle Umbria Servizi Spa (Capogruppo), VUS COM Srl e VUS GPL Srl e CONNESI S.p.A..

Nel caso di metodo integrale si considera la partecipazione in valore assoluto. Con il metodo proporzionale i valori sono inseriti tenendo conto della quota di partecipazione che il Comune detiene nell'ente/società.

1.4 Prospetto di riepilogo di CE

Il Bilancio consolidato 2019 si chiude con un utile di € 364.129,8, comprensivo della quota di pertinenza di terzi pari ad € 0,00.

Riepilogo CE

Conto Economico	Consolidato 2019
Componenti positivi della gestione	5.691.657,49
Componenti negativi della gestione	5.252.451,17
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	439.206,32
Proventi ed oneri finanziari	-170.822,95
Rettifiche di valore di attività finanziarie	5.903,44
Proventi ed oneri straordinari	513.057,59
Imposte	76.699,33
Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	364.129,81
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo (tenendo conto della partecipazione e del metodo di consolidamento) come di seguito indicato:

Spesa di personale

Ente / Società	Totale Spese 2019	Valore Consolidato 2019
Comune di Gualdo	1.044.180,37	1.044.180,37
GRUPPO VUS	21.315.693,00	122.352,08
UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L.	5.647.091,00	4,12
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	955.463,34	6.592,70

L'importo della prima colonna della tabella precedente è quello originale dei Bilanci di ogni Società o Ente.

1.5 Prospetto di riepilogo di SP

Riepilogo SP

Stato Patrimoniale	Consolidato 2019
Crediti verso lo Stato ad altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	3.679,38
Immobilizzazioni materiali	20.543.138,65
Immobilizzazioni finanziarie	26.614,85
Totale Immobilizzazioni (B)	20.573.432,88
Rimanenze	5.619,74
Crediti	1.734.355,25
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
Disponibilità liquide	1.064.315,33
Attivo circolante (C)	2.804.290,32
Ratei attivi	0,05
Risconti attivi	8.896,02
Ratei e risconti attivi (D)	8.896,07
Patrimonio Netto	16.174.084,93
Fondi per rischi ed oneri	107.548,49
Trattamento di Fine Rapporto	21.045,01
Debiti	6.166.787,53
Ratei passivi	0,00
Risconti passivi	917.153,31
Ratei e risconti passivi (E)	917.953,31

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2019 del Comune di Gualdo Cattaneo sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Gualdo Cattaneo ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

1.6 Finalità del bilancio consolidato

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L'accentuarsi del fenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato può essere, quindi, definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del Gruppo (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all'ente a capo del Gruppo Amministrazione Pubblica di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi - societari e non - in cui si articola il gruppo di cui l'ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

1.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo il bilancio consolidato

Non si rilevano fatti e/o eventi significativi avvenuti successivamente alla predisposizione del bilancio consolidato.

2 Nota integrativa

2.1 Introduzione

La Nota Integrativa si compone di una prima parte relativa alla descrizione del contesto normativo di riferimento. Nel paragrafo successivo viene fornita la rappresentazione del percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica e delle procedure adottate. Dopodiché, si indicano e si commentano gli eventuali movimenti di armonizzazione dei criteri di valutazione con riferimento ai singoli soggetti del gruppo. Vengono poi riportate e commentate le variazioni significative del conto economico e dello stato patrimoniale rispetto all'anno precedente. Infine, si procede con la descrizione delle operazioni infragruppo e delle altre rettifiche di consolidamento, della redazione del bilancio consolidato e delle differenze di consolidamento, dell'eventuale esistenza di debiti e/o crediti superiori ai cinque anni e di debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, della composizione dei ratei e dei risconti dei singoli componenti del gruppo e degli altri accantonamenti, dell'andamento della gestione finanziaria, sia in termini di proventi, ma soprattutto di interessi passivi e oneri finanziari, dell'andamento della gestione straordinaria, dell'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento e delle informazioni relative alla presenza di strumenti finanziari derivati all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica.

2.2 Presupposti normativi e di prassi

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009). La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione all'art. 2 stabilisce che vengano definiti e individuati:.. i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine. Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti

strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati". All'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e immediatamente applicabile per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4; Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147 - quater, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Gli enti di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 allegato 4/4, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

In sintesi, la normativa suindicata prevede che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione Pubblica;

al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato, quindi, è obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati.

Viene predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

Infine, è approvato entro il 30 settembre¹ dell'anno successivo a quello di riferimento.

2.3 Percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede quindi interventi di rettifica dei bilanci dei componenti

¹ L'art. 110 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 "Decreto rilancio" ha stabilito quanto segue: "Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020";

del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;

- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;

- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei

conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive, riguardo:

- 1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 2) prospetti da compilare per la rappresentazione delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) per l'illustrazione nella nota integrativa del bilancio consolidato;
- 3) istruzioni necessarie per l'avvio del percorso da attuare in tempi ragionevolmente brevi, di adeguamento dei bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

I componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019.

Sulla base della normativa di riferimento indicata, l'ente capogruppo ha adottato l'allegato 11 del D. Lgs. n. 118/2011 per la predisposizione del bilancio consolidato ed ha messo in atto il percorso amministrativo di seguito dettagliato.

2.4 Criteri di valutazione applicati

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci dei singoli enti, aziende, società e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra l'ente capogruppo e le consolidate nell'utilizzo dei criteri di valutazione. Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la

conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Immobilizzazioni immateriali

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a

realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente formato da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione.

Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
 - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
 - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.
- Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Strade, ponti e altri beni demaniali 3 %

Beni mobili:

- Terreni 0%
- Fabbricati (anche demaniali) 2 %

- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, formato da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione.

Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili

derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2019.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per quanto riguarda le società o enti compresi nel perimetro, i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.

Debiti

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote mutui ancora da rimborsare.

2.5 Variazioni rispetto all'anno precedente

Descrizione (solo le voci che non vengono calcolate)	Importo anno 2019	Importo anno precedente	Differenza
		2018	
Proventi da tributi	2.882.890,22	2.775.262,30	107.627,92
Proventi da fondi perequativi	848.136,80	840.305,42	7.831,38
Proventi da trasferimenti correnti	727.567,52	770.587,08	-43.019,56
Quota annuale di contributi agli investimenti	9.916,25	0	9.916,25
Contributi agli investimenti	488.789,49	621.628,16	-132.838,67
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.369,76	84.079,44	24.290,32
Ricavi della vendita di beni	0	0	0,00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	510.116,79	720.541,07	-210.424,28
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,26	0,21	0,05
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.351,36	4.574,55	776,81
Altri ricavi e proventi diversi	110.519,04	116.145,00	-5.625,96
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	5.691.657,49	5.933.123,23	-241.465,74
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.042,55	268.928,84	-88.886,29
Prestazioni di servizi	2.086.127,39	2.162.385,08	-76.257,69
Utilizzo beni di terzi	24.273,40	23.839,20	434,20
Trasferimenti correnti	852.087,49	817.829,96	34.257,53
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.335,25	0	3.335,25
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	24.030,85	0	24.030,85
Personale	1.173.129,27	1.176.866,69	-3.737,42
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.223,29	1.386,48	-163,19
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	746.988,83	733.227,42	13.761,41
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	183.800,00	-183.800,00
Svalutazione dei crediti	89.174,51	12.384,08	76.790,43
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-161,74	673,96	-835,70
Accantonamenti per rischi	4.640,76	21.332,55	-16.691,79
Altri accantonamenti	5.000,00	13.870,00	-8.870,00
Oneri diversi di gestione	62.559,32	63.832,95	-1.273,63
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	5.252.451,17	5.480.357,21	-227.906,04
da società controllate	0	0	0
da società partecipate	0	0	0
da altri soggetti	0	0	0
Altri proventi finanziari	486,56	1.212,91	-726,35
Interessi passivi	171.309,51	171.874,48	-564,97
Altri oneri finanziari	0	4.261,82	-4261,82
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-170.822,95	-174.923,39	4100,44
Rivalutazioni	5.903,44	0	5.903,44
Svalutazioni	0	17,79	-17,79
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA	5.903,44	-17,79	5.921,23
Proventi da permessi di costruire	0	87.789,11	-87.789,11
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	508.057,59	100.126,30	407.931,29
Plusvalenze patrimoniali	0	0	0,00
Altri proventi straordinari	5.000,00	3.096,36	1.903,64
Trasferimenti in conto capitale	26.188,69	14.116,61	12.072,08
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	253.789,62	49.093,56	204.696,06
Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00
Altri oneri straordinari	66.536,95	0	66.536,95
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINI	166.542,33	127.801,60	38.740,73
Imposte (*)	76.699,33	93.897,72	-17.198,39
RISULTATO DI ESERCIZIO	364.129,81	311.728,72	52.401,09
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	12,65	-12,65

Descrizione (solo le voci che non vengono calcolate)	Importo anno 2019	Importo anno precedente	Differenza
CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	2038	0
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	0
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.190,79	1.409,63	-218,84
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,01	0,02	-0,01
Avviamento	0	0	0
Immobilizzazioni in corso ed acconti		109,35	-109,35
Altre	2.488,58	1.458,27	1.030,31
Terreni	0	0	0
Fabbricati	1.636.592,33	1.568.440,51	68.151,82
Infrastrutture	0	0	0
Altri beni demaniali	0	0	0
Terroni	453.618,57	453.618,57	0
di cui in leasing finanziario	0	0	0
Fabbricati	8.612.573,80	8.707.201,27	-94627,47
di cui in leasing finanziario	0	0	0
Impianti e macchinari	274.317,28	267.013,41	7303,87
di cui in leasing finanziario	0	0	0
Attrezzature industriali e commerciali	9.927,00	8.374,01	1.552,99
Mezzi di trasporto	9.396,97	13.443,29	-4046,32
Macchine per ufficio e hardware	8.717,47	8.787,93	-70,46
Mobili e arredi	6.986,10	7.314,25	-328,15
Infrastrutture	9.054.655,15	9.328.806,57	-274.151,42
Altri beni materiali	460.791,59	478.516,16	-17.724,57
Immobilizzazioni in corso ed acconti	38.993,28	1.508.024,72	-1492462,33
Imprese controllate	25.489,00	0	25.489
Imprese partecipate	140,41	733,88	-593,47
altri soggetti	0	0	0
altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
Imprese controllate	0	0	0
Imprese partecipate	0	0	0
altri soggetti	985,44	958,76	26,68
Altri titoli	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.573.432,88	22.354.810,60	-1781377,72
Rimanenze	5.619,74	5.710,62	-90,88
Crediti da tributi destinati al finanziamento della san ita'	0	0	0
Altri crediti da tributi	458.502,95	1.617.724,91	-1159220,96
Crediti da Fondi perequativi verso amministrazioni pubbliche	974.896,67	707.799,77	267.096,9
Imprese controllate	8.428,39	0	8428,39
Imprese partecipate	0	0	0
verso altri soggetti	52.730,38	0,07	52730,31
Verso clienti ed utenti	170.346,65	291.340,03	-120993,38
verso l'erario	0	21.891,53	-21891,53
per attività svolta per c/terzi	49.706,49	78.045,72	-28339,23
Altri	19.954,72	262.105,99	-242151,27
Partecipazioni	0,00	0	0
Altri titoli	0	0	0
Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	933.984,39	710.489,19	223495,2
Altri depositi bancari e postali	128.304,87	42.238,57	86066,3
Denaro e valori in cassa	2.028,07	51	1975,07
Altri conti presso la Tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.804.290,32	3.860.202,39	-1055912,07
Ratei attivi	0,05	0	0,05
Risconti attivi	8.896,02	12.579,20	-3683,18
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.896,02	12.579,20	-3683,18
TOTALE ATTIVO	23.386.619,27	26.227.592,19	-2840972,92
Fondo di dotazione da risultato economico di esercizi precedenti	12.189.895,49	12.189.895,49	0
da capitale	365.938,69	7.081.744,31	-6715805,62
da permessi di costruire	1.459.352,80	0	1459352,8
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	99.705,98	0	99705,98
altre riserve indisponibili	1.634.515,32	0	1634515,32
Risultato economico dell'esercizio	60.443,85	133.939,50	-73495,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	16.174.084,93	19.717.308,02	-3543223,09
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	1.021,87	-1021,87
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	12,65	-12,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	1.034,52	-1034,52
Per trattamento di quiescenza	0	0	0
Per imposte	0	0	0
Altri	107.548,49	77.212,05	30336,44
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0	0
TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI	107.548,49	77.212,05	30336,44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.045,01	23.046,08	-2001,07
prescritti obbligazionari	0	0	0
v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
verso banche e tesoriere	150.197,71	128.524,43	21673,29
verso altri finanziatori	3.910.568,98	3.959.934,49	-49365,51
Debiti verso fornitori	1.261.551,80	1.577.888,48	-316336,68
Acconti	0,44	3.839,34	-3838,9
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	0
altre amministrazioni pubbliche	257.294,64	0	257294,64
Imprese controllate	202,92	0	202,92
Imprese partecipate	0	0	0
altri soggetti	306.015,15	191.710,73	114304,42
Tributari	86.455,53	22.413,63	64041,9
verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.582,02	84.041,85	-32459,82
per attività svolta per c/terzi (2)	0	11.527,22	-11527,22
Altri	142.918,32	48.067,42	94850,91
TOTALE DEBITI	6.166.787,53	6.027.937,59	138849,94
Ratei passivi	0	0,07	-0,07
da altre amministrazioni pubbliche	799.625,80	209.227,11	590398,69
da altri soggetti	50.139,08	0	50139,08
Concessioni pluriennali	0	0	0
Altri risconti passivi	67.388,43	172.861,27	-105472,84
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	917.153,31	382.088,45	535064,86
TOTALE PASSIVO	23.386.619,27	26.227.592,19	-2840972,92
Impegni su esercizi futuri	77.285,17	115.749,96	-38464,79
Beni di terzi in uso	0	0	0
Beni dati in uso a terzi	0	0	0
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0	0
Garanzie prestate a imprese controllate	0	0	0
Garanzie prestate a imprese partecipate	0	0	0
Garanzie prestate a altre imprese	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	77.285,17	115.749,96	-38464,79

2.6 Le operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica realtà economica.

Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio secondo cui "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale".

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie.

A tal fine dopo aver riclassificato i bilanci secondo lo schema dell'All. 11 e determinato pro quota dei valori dell'attivo/passivo costi/ricavi del gruppo Vus si è proceduto preliminarmente ai seguenti interventi di rettifica:

1) eliminazione pro quota dei debiti e crediti , costi e ricavi reciproci:

Debiti Comune /VUS per Euro 388.819,13 (fatture nn. 237-259 e 309 del 2019);

Crediti Comune /VUS per Euro 22.550,50 (utile d'esercizio anni 2015-2016-2017- 2018);

2) eliminazione del valore contabile della partecipazione del Comune di GUALDO CATTANEO nella società VUS con la quota proporzionale di patrimonio netto del gruppo (0,574%);

3) considerazione separata senza elisione dell'imposta sul valore aggiunto pagata dal Comune di GUALDO CATTANEO su operazioni infragruppo per le quali l'IVA per il Comune è indetraibile, che conseguentemente rientra tra i costi del conto economico consolidato;

Questa società è consolidata per valori di bilancio minimi, pertanto nel seguito di questo elaborato, per semplicità e snellezza della procedura, non vengono rappresentati, né illustrati.

Per gli Enti AURI e la Società Umbria Digitale Scarl non ci sono operazioni infragruppo da elidere o rettificare.

Costi/Ricavi GRUPPO VUS

L'attività svolta dal GRUPPO VUS consiste prevalentemente nella gestione per conto del Comune dei servizi di nettezza urbana, servizio idrico, nonché fornitura di gas metano. Conseguentemente i ricavi/costi elisi si riferiscono al corrispettivo del contratto di servizio in essere con il Comune e ai canoni e utili relativi ai servizi idrici e gas metano.

Ai sensi del principio contabile n. 3 DPCM 28/12/2011 si è provveduto all'elisione dei soli importi imponibili, senza considerare l'Iva.

Debiti e crediti

Le partite infragruppo coincidenti sono state eliminate dal bilancio consolidato portandole in variazioni positive e specularmente negative in capo a ciascun membro del "Gruppo Comune di GUALDO CATTANEO". Si precisa che in base ai principi contabili vigenti i crediti/debiti relativi a prestazioni già fatturate sono state considerati per l'importo imponibile del documento contabile, al netto dell'Iva split, mentre in relazione alle prestazioni ancora da effettuare è stato contabilizzato a credito/debito il solo importo imponibile, al netto di IVA.

All'interno delle operazioni infragruppo non sono state riportate operazioni di debito credito per le quali, anche in sede di rendiconto, risultavano delle incongruenze e per le quali la situazione verrà riallineata entro il termine del 2019.

Precisamente per Valle Umbra Servizi S.p.A. le seguenti fatture in corso di verifica e contestazione:

fattura n. 48 del 1/06/2009 4.050,00

fattura n. 15 del 9/04/2010 840,26 - gestione straordinaria calore anno 2009

fattura n. 243 del 31/08/2016 72.000,00 collegamento internet

fattura n. 1 del 28/02/2017 di Euro 254,05

fattura n. 27 del 31/07/2017 di Euro 66,00

fattura n. 7 del 31/07/2017 di Euro 66,00.

2.7 Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della

struttura patrimoniale dell'ente.

Si riporta qui di seguito la composizione del Patrimonio Netto patrimonio netto del comune nell'anno 2019 e quello consolidato negli anni 2019 e 2018. Nel patrimonio consolidato sono altresì compresi, ove presenti, i valori del fondo di dotazione e delle riserve di pertinenza di terzi che trovano puntuale esposizione nella voce corrispondente.

Fondo di dotazione	12.189.895,49	12.189.895,49	0,00
da risultato economico di esercizi precedenti	365.938,69	7.081.744,31	-6.715.805,62
da capitale	1.459.352,80	0,00	1.459.352,80
da permessi di costruire	99.709,98	0,00	99.709,98
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni Culturali	1.634.616,31	0,00	1.634.616,31
altre riserve indisponibili	60.441,85	63.554,80	-3.112,95
Risultato economico dell'esercizio	364.129,81	134.237,98	177.490,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	16.174.084,03	19.469.432,58	-3.295.347,65
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	1.021,87	1.021,87
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	12,65	12,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	1.034,52	1.034,52

2.8 Crediti e debiti superiori ai cinque anni

Per quanto riguarda Crediti e i Debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali si riporta quanto segue:

Per GRUPPO VUS estratto della nota integrativa:

"Quota a medio lungo termine mutui passivi 18.068.197 - Altre passività a breve termine 1.259.768."

2.9 Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,

indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Per quanto concerne le società i ratei e risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi quelli originati dai contributi in conto impianti.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Per quanto concerne le società i ratei e risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi quelli originati dai contributi in conto impianti.

Ratei e Risconti

Ente / Società	Ratei Attivi 2019	Valore Consolidato 2019
Comune di Gualdo	0,00	0,00
GRUPPO VUS	0,00	0,00
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	00,00	0,00
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00
Ente / Società	Risconti Attivi 2019	Valore Consolidato 2019
Comune di Gualdo	0,00	0,00
GRUPPO VUS	1.549.829,00	8.896,02
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	66.236,00	0,00
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00
Ente / Società	Ratei Passivi 2019	Valore Consolidato 2019
Comune di Gualdo	0,00	0,00
GRUPPO VUS	0,00	0,00
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	92.100,00	0,07
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00
Ente / Società	Risconti Passivi Valore 2019	Consolidato 2019
Comune di Gualdo	849.764,88	849.764,88
GRUPPO VUS	11.738.887,00	67.381,21
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	9.892.564,00	7,22
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00

L'importo della prima colonna di tutte le tabelle precedenti è quello originale dei Bilanci di ogni Società o Ente.

Altri accantonamenti

Ente / Società	Altri Valore Consolidato 2019	accantonamenti 2019	Incidenza %
Comune di Gualdo	5.000,00	5.000,00	100%
GRUPPO VUS	0,00	0,00	0,00%
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	0,00	0,00	0,00%
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00	0,00%

2.10 Proventi Interessi e Altri oneri finanziari

Proventi finanziari

Ente / Società	Proventi finanziari	Valore Consolidato 2019	Incidenza %
Comune di Gualdo	105,27	105,27	21,64%
GRUPPO VUS	66.425,00	381,28	78,36%
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	93,00	0,00	0,00%
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	0,00	0,00	0,00%

Interessi e altri oneri finanziari

Ente / Società	Interessi e altri finanziari 2019	Valore Consolidato oneri	Incidenza %
Comune di Gualdo	167.955,44	167.955,44	98,04%
GRUPPO VUS	534.856,00	3.070,07	1,79%
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	95.604,00	0,07	0,00%
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	41.148,94	283,93	0,17%

2.11 Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente / Società	Proventi 2019	Valore Consolidato 2019	Incidenza %
Comune di Gualdo	459.575,82	459.575,82	89,57%
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	7.750.981,62	53.481,77	10,43%

Oneri straordinari

Ente / Società	Oneri 2019	Valore Consolidato 2019	Incidenza %
Comune di Gualdo	271.985,74	271.985,74	53,50%
A.U.R.I. Umbria - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	10.801.380,50	74.529,72	46,50%

2.12 Compensi di amministratori e sindaci

Nel corso dell'esercizio 2019 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente € 49.367,52 (al lordo delle ritenute di legge).

L'organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito nell'anno 2019 complessivamente € 3.952,31 lordi.

Nessun componente dell'organo di revisione ricopre la carica di membro del Collegio sindacale nelle società o enti compresi nel bilancio consolidato.